

circ AMITIF 8/2009



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale del Trasporto Pubblico Locale
Div. 6

Prot. R.U. 1856-08.07.03

Roma, 16/07/2009

Ai Direttori degli USTIF
LORO SEDI

All'ANEF
c/o Ing. Piergiacomo Giuppani
Via Boffalora, 13
23100 SONDRIO

All'ANITIF
c/o Ing. Sergio Tiezza
Via Colz, 85
39030 LA VILLA IN BADIA (BZ)

All'ACIF
c/o Ing. Piergiorgio Graziano
C.so Galileo Ferraris, 164
10134 TORINO

OGGETTO: Proroga delle scadenze temporali fissate dal D.M. 02 gennaio 1985, n. 23, ai sensi dell'art. 31 della legge 1 agosto 2002, n.166.

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del Decreto Dirigenziale, prot. R.D.3674-08.07.03, del 13 luglio 2009 relativo alla concessione delle proroghe previste dalla normativa di cui all'oggetto.

Si chiede agli USTIF in indirizzo di fornire un cenno di ricevuta.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE



el 13 LUG. 2009

MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER

IL TRASPORTO INTERMODALE

DIREZIONE GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Dir. 6

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

VISTO il decreto 2 gennaio 1985 n. 23 del Ministro dei trasporti, di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;

VISTO l'art. 8 della legge 11 maggio 1999 n. 140 recante norme in materia di attività produttive, il quale istituisce un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO il decreto 24 novembre 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello Sviluppo Economico) di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione concernente la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo sopraccitato;

CONSIDERATO che l'art. 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 31 della legge 1 agosto 2002, n. 166 stabilisce la possibilità di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali di cui al paragrafo 3 delle predette norme regolamentari approvate con decreto 2 gennaio 1985 n. 23 per gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici ex art. 8, comma 3, della citata legge n. 140 del 1999 o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali;

VISTO il decreto 31 luglio 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modificazioni al citato D.M. 24 novembre 1999;

VISTO il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente la ripartizione delle risorse per il finanziamento delle iniziative delle regioni a statuto ordinario per l'innovazione e l'ammodernamento degli impianti a fune;

CONSIDERATO che la proroga di due anni, dei termini relativi alle scadenze temporali fissate dal paragrafo 3 delle citate norme regolamentari approvate con decreto n. 23 del 1985, è concessa per la realizzazione dell'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune;

VISTE le disposizioni adottate dalla ex Direzione Generale dei Sistemi di trasporto ad impianti fissi con le circolari n. 202(6)56.00 del 30 gennaio 2001, n. 963(6)56.00 dell'11 ottobre 2001 e n. 979(6)56.00 del 22 ottobre 2002;

DECRETA

Art. 1

La domanda di proroga delle scadenze temporali fissate dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, presentata ai sensi dell'art. 31 della legge 1 agosto 2002 n. 166, deve pervenire all'USTIF competente ed all'Ente Territoriale, competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR 753/80, almeno 6 mesi prima del termine da prorogare.

La domanda di proroga di cui al comma precedente può essere presentata una sola volta per ogni impianto.

Art. 2

Alla domanda di proroga della scadenza del termine previsto per la revisione generale o speciale devono essere allegati il progetto definitivo, redatto secondo le disposizioni di cui al DM 8 marzo 1999 (PTS), al DM 15 febbraio 1969 ed al DM 15 marzo 1982 n. 706, per le corrispondenti tipologie d'impianti, indicando le migliorie che s'intendono apportare in aggiunta agli adeguamenti già contemplati nel DM 2 gennaio 1985 n. 23, la stima dei costi degli interventi previsti e l'indicazione della relativa copertura finanziaria, specificando le quote di finanziamento pubblico e privato, qualora previsto.

Per la proroga della scadenza della vita tecnica, il suddetto progetto dovrà essere altresì redatto nei rispetto del D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 210 e, nelle more dell'acquisizione di eventuali pareri o nullaosta da parte di Enti terzi, alla domanda può essere allegato il progetto preliminare, fermo restando che entro i 5 mesi successivi dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo.

Art. 3

La proroga può essere concessa dagli USTIF competenti, verificata la completezza e la idoneità della documentazione di cui all'art. 2, per un periodo massimo di due anni secondo le seguenti modalità:

- a) il primo anno di proroga è concesso a seguito dell'accertamento della idoneità al funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario, consistente nell'esecuzione dei controlli non distruttivi di livello non inferiore a quelli richiesti dal D.M. 2 gennaio 1985 n. 23 per le revisioni speciali, sul cui esito deve relazionare il D.E. (o R.E. per le sciovie), e nell'effettuazione da parte dell'USTIF delle verifiche e prove, di cui al paragrafo 4 della Circolare Ministeriale n°226/83, le cui modalità devono essere applicate anche agli impianti scioviari;
- b) il secondo anno di proroga è concesso a seguito di una nuova verifica da parte dei medesimi USTIF volta ad accertare il mantenimento delle condizioni di funzionamento e di sicurezza per l'esercizio pubblico.

Le funi seguono lo scadenziario secondo le specifiche disposizioni per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.

Art. 4

La concessione della proroga della scadenza temporale della revisione generale o della revisione speciale non comporta un aumento della durata della vita tecnica dell'impianto.

Art. 5

Per gli impianti la cui scadenza temporale, di cui al citato DM 2 gennaio 1985 n. 23, ricade entro i dodici mesi successivi dall'entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga dovrà essere presentata prima della scadenza del termine da prorogare e la documentazione di cui all'art. 2 dovrà essere trasmessa non oltre i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Per gli impianti la cui scadenza temporale ricade nel periodo compreso tra il 12° mese ed il 18° mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la richiesta di proroga e la documentazione di cui all'art. 2 deve essere presentata entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

Sono annullate le precedenti disposizioni inerenti alla materia in argomento, adottate dalla ex Direzione Generale dei Sistemi di trasporto ad impianti fissi con le circolari n. 202(6)56.00 del 30 gennaio 2001, n. 963(6)56.00 dell'11 ottobre 2001 e n. 979(6)56.00 del 22 ottobre 2002, le quali quindi sono da ritenersi non ulteriormente applicabili a partire dalla data del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

